AZIONE COMUNE 2005/100/PESC DEL CONSIGLIO

del 2 febbraio 2005

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/872/PESC [1] che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale.

(2) Il 28 giugno 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/532/PESC [2] che proroga fino al 28 febbraio 2005 l'azione comune 2003/872/PESC.

(3) In base al riesame dell'azione comune 2003/872/PESC, modificata dall'azione comune 2004/532/PESC, è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale di altri 6 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del Sig. Heikki TALVITIE come rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale, quale riportato nell'azione comune 2003/872/PESC, modificata dall'azione comune 2003/532/PESC, è prorogato sino al 31 agosto 2005.

Articolo 2

Nell'azione comune 2003/872/PESC, articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato del RSUE è pari a 370 000 EUR.».

Articolo 3

La presente azione comune ha effetto a decorrere dal giorno della sua adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 2 febbraio 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN

[1] GU L 326 del 13.12.2003, pag. 44.
[2] GU L 234 del 3.7.2004, pag. 16.